



n. 7384\2016 r.g.



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Impresa

composta dai magistrati

dott.ssa Liliana Guzzo

Presidente

dott.ssa Anna Maria Marra

Giudice relatore

dott. Luca Boccuni

Giudice

pronunciando sul reclamo proposto avverso l'ordinanza comunicata in data 23 giugno 2016

da

A

, rappr. e dif. dall'Avv.o

contro

BANCA B

s.p.a., rappr. e dif. dagli Avv.i

Prof.

osserva quanto segue.

www.osservatoriodirittoimpresa.it



A nel novembre 2015 instaurava giudizio ordinario nei confronti di Banca B s.c.p.a., ora B s.p.a. [d'ora innanzi per brevità solo Banca], e premetteva in fatto • di esserne cliente e di essere socio e amministratore di società a loro volta clienti della convenuta, • di aver acquistato nel novembre 2013 una prima volta -su proposta di funzionari di quest'ultima- azioni emesse dalla stessa utilizzando il finanziamento n. 70/05049675 non ipotecario a breve termine a tasso fisso, con scadenza ad un anno, di importo pari ad Euro 1.000.000,00 concessogli dalla Banca per l'acquisto delle sue azioni, con accordo in ordine all'accollo di spese, tasse, interessi e imposte a carico della emittente-finanziatrice ed erogazione in proprio favore di un rimborso *una tantum* pari all'1% dell'importo dell'operazione alla scadenza, • che alla scadenza, in data 28 novembre 2014, gli era stato concesso un nuovo finanziamento, il n. 70/05087049, di pari importo alle medesime condizioni e scadenza ad un anno, • di aver aderito nel giugno 2014 -sempre su proposta di funzionari della Banca ed alle condizioni concordate con riguardo all'acquisto di azioni già effettuato- all'offerta in opzione agli azionisti dell'aumento di capitale sociale mediante impiego di un finanziamento n. 70/05071075 non ipotecario a breve termine a tasso fisso, con scadenza ad un anno, di importo pari ad Euro 110.000,00, • che, a fronte della scadenza di tale finanziamento in data 26 agosto 2015, la Banca aveva addebitato sul conto corrente n. 296/152749 su cui erano regolate anche le operazioni precedenti, l'importo di Euro 114.387,95 (pari ad Euro 110.000,00 oltre interessi), con avviso all'esponente che sarebbe stato segnalato nei sistemi di informazioni creditizie.

Tanto premesso in fatto, e qui riportato in sintesi, A prospettava l'unitarietà di ciascuna delle operazioni descritte, consistite nell'erogazione in suo favore da parte della Banca di un finanziamento per il contestuale acquisto di titoli azionari della Banca stessa e lamentava → la nullità delle operazioni e dei contratti dedotti in giudizio (• contratto di affidamento in conto corrente e comunicazione linee di credito dell'8 novembre 2013, • preordine di acquisto azioni B dell'8 novembre 2013, • contratto di finanziamento non ipotecario a breve termine a tasso fisso n. 70/05049675 del 29 novembre 2013, • adesione all'offerta in opzione agli azionisti



dell'aumento di capitale sociale – PO 2014 del 17 giugno 2014; • preordine di acquisto di azioni β del 17 giugno 2014, • contratto di finanziamento non ipotecario a breve termine a tasso fisso n. 70/05071075 del 27 agosto 2014, • contratto di finanziamento non ipotecario a breve termine a tasso fisso n. 70/05087049 del 28 novembre 2014) per violazione dell'art. 30, co. 7, t.u.f., per mancanza e/o illiceità della causa e, comunque, per immeritevolezza di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c., per violazione dell'art. 2358 c.c., per simulazione, o, in subordine, l'annullabilità per errore o dolo dei contratti stessi, di cui chiedeva la l'accertamento e la pronuncia con conseguenti obblighi restitutori e, quindi, con condanna della Banca alla restituzione di ogni somma pagata in esecuzione delle operazioni e dei contratti impugnati; → la violazione degli obblighi informativi e di protezione previsti dal t.u.f. integrante il presupposto per farsi luogo alla risoluzione delle operazioni e dei contratti, con conseguenti obblighi restitutori, o, in subordine, per farsi luogo al risarcimento del danno; → la riconducibilità della fattispecie all'abusiva concessione di credito con conseguente risarcimento del danno; → la illegittima registrazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie del 10 settembre 2015 in relazione alla scadenza del finanziamento di Euro 110.000,00 trattandosi di credito litigioso in quanto contestato e della quale chiedeva la cancellazione in quanto segnalazione pregiudizievole.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto ai sensi dell'art. 669 *quater* c.p.c. A richiedeva che venisse ordinato a Banca β s.c.p.a. ► di non addebitare sul c/c n. 296/152749 alcun importo in relazione al contratto di finanziamento n. 70/05087049 con scadenza 25 novembre 2015, ► di non dar corso ad alcuna segnalazione pregiudizievole, presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia ed i sistemi di informazioni creditizie, del nominativo dell'esponente e dei dati allo stesso relativi in conseguenza dell'eventuale addebito e del mancato pagamento dell'importo relativo al detto contratto di finanziamento, ► di provvedere alla immediata cancellazione della iscrizione del nominativo dell'esponente e dei dati allo stesso relativi dai sistemi di informazioni creditizie conseguenti all'addebito sul conto corrente n. 296/152749 ed al mancato pagamento dell'importo di Euro 114.387,95 in ragione della scadenza del finanziamento n. 70/05071075,



nonché di provvedere alla immediata interruzione delle segnalazioni periodiche relative al medesimo credito.

A fondamento del ricorso d'urgenza **A** deduceva il fondato timore di subire -nel tempo necessario a far valere i suoi diritti in via ordinaria- un pregiudizio grave ed irreparabile per il fatto di dover restituire, in un'unica soluzione, un importo di oltre Euro 1.000.000,00 a seguito della scadenza del finanziamento n. 70/05087049 per il fatto di essere stato già segnalato nei sistemi di informazioni creditizie per tale evento nonché di essere esposto alle segnalazioni già effettuate in relazione alla scadenza del finanziamento di importo pari ad Euro 110.000,00 ovvero ad ulteriori segnalazioni periodiche.

La Banca si costituiva e, per quel che rileva ai fini del procedimento cautelare, contestava l'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. ed il difetto del *periculum in mora* del *fumus boni iuris*. Con ordinanza del 23 giugno 2016 il giudice di prime cure revocava il decreto di accoglimento delle misure invocate concesso *inaudita altera parte* e rigettava il ricorso sul rilievo del difetto del *periculum in mora*.

Avverso detta ordinanza **A** ha presentato reclamo riproponendo le doglianze, le questioni e le argomentazioni esposte in prime cure e, puntualizzato in fatto che anche il contratto di finanziamento n. 70/05087049 era venuto a scadenza e che aveva potuto rilevare che alla scadenza del contratto di finanziamento n. 79/05071075 non era stato effettuato un addebito in conto, come invece, ritenuto al tempo del ricorso in prime cure, ha concluso chiedendo che ► si ordinasse alla Banca di non addebitare sul c/c n. 296/152749 alcun importo in relazione ai contratti di finanziamento n. 70/05071075 di importo pari ad Euro 110.000,00 e n. 70/05087049 di importo pari ad Euro 1.000.000,00 e, comunque, ► si inibisse alla Banca di richiedere la restituzione di qualsivoglia importo in relazione ai suddetti contratti di finanziamento sino alla conclusione del giudizio di merito, ► si ordinasse alla Banca di non dar corso ad alcuna segnalazione pregiudizievole, presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia ed i sistemi di informazioni creditizie, del nominativo dell'esponente in relazione ai contratti di finanziamento su indicati e,



quindi, ► si ordinasse alla Banca di segnalare tutti crediti a scadenza, oltre che come 'contestati', anche come 'diversi da scaduti o sconfinanti', provvedendo a richiedere le necessarie correzioni delle segnalazioni pregiudizievoli già effettuate.

La Banca si è costituita eccependo la novità di alcune delle richieste formulate dal reclamante nella presente sede e riproponendo le eccezioni, contestazioni e difese in punto ammissibilità, *periculum* e *fumus* delle domande cautelari ed eccependo, altresì, l'inammissibilità della domanda di inibirle di

E' opportuno partire dall'esame delle domande di inibitoria di addebito dei finanziamenti n. 70/05071075, di importo pari ad Euro 110.000,00, e n. 70/05087049, di importo pari ad Euro 1.000.000,00, e di richiesta di restituzione dei detti importi.

In primo luogo, la domanda formulata in sede di reclamo (inibirsi alla Banca la richiesta di restituzione di importi in relazione al contratto di finanziamento n. 70/05087049) non è domanda nuova e diversa da quella formulata in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto la richiesta di inibitoria alla Banca di non addebitare alcun importo sul conto corrente n. 296/152749 in relazione ai detti finanziamenti.

Essa, infatti, appare modulata tenendo conto della sopravvenienza costituita dalla scadenza del finanziamento n. 70/0587049.

In ogni caso, la domanda ha ad oggetto una misura tesa all'ottenimento del medesimo risultato: il non addebito degli importi corrispondenti ai finanziamenti di cui si sostiene la nullità, unitamente ai contratti di acquisto di azioni sovvenzionati dai medesimi finanziamenti, è il presupposto della inibitoria di richiesta della restituzione degli importi finanziati e costituisce misura tesa ad impedire che il tempo occorrente per il conseguimento della tutela ordinaria, caducatoria per effetto delle invocate pronunce di nullità, inefficacia, annullamento ovvero di risoluzione dei contratti dedotti in giudizio e, per l'effetto, restitutoria, possa pregiudicare in maniera irreversibile la condizione di vita e di lavoro dell' A .



Quanto alla domanda di inibitoria di addebito dell'importo finanziato e scaduto e di richiesta di restituzione formulata con riferimento al contratto di finanziamento n. 070/05071075, è vero che si tratta di domanda non formulata in prime cure poiché con riferimento a tale finanziamento in quella sede il ricorrente aveva formulato domanda di cancellazione di segnalazioni pregiudizievoli dai sistemi di informazioni creditizie e non altre.

Tuttavia, *A* ha evidenziato come le misure richieste in prime cure siano state determinate dal fatto che la comunicazione della Banca del 10 settembre 2015, con cui si dava conto della scadenza dell'unica rata del finanziamento di importo originario pari ad euro 110.000,00 e si invitava il cliente a regolarizzare la posizione avvertendolo che il mancato pagamento sarebbe stato segnalato nei sistemi di informazioni creditizie, sembrava presupporre l'avvenuto addebito della rata scaduta, insieme con gli interessi, mentre solo in seguito è emerso che il temuto addebito non aveva (e non ha ancora) avuto luogo sicché ha invocato le medesime misure richieste con riguardo all'altro finanziamento.

Ciò puntualizzato, la modifica deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 669 *terdecies*, co. 4, c.p.c. poiché il fatto del mancato addebito in conto corrente del finanziamento n. 70/05071075 è circostanza soggettivamente nuova in quanto non conosciuta in precedenza.

Per il resto valgono le valutazioni già espresse in punto ammissibilità della istanza di inibitoria della richiesta di restituzione delle somme finanziate.

E' poi infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per difetto della residualità della invocata tutela cautelare atipica.

Non può considerarsi strumento cautelare alternativo l'opposizione ex art 649 c.p.c., prospettato dalla Banca quale strumento esperibile per l'ipotesi di ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo avente ad oggetto l'ingiunzione di rimborso dei finanziamenti in esame, poiché -pur assumendosi la natura latamente cautelare di tale provvedimento- non si tratta di rimedio tipico previsto per fattispecie del tipo di quelle dedotte in giudizio e, in ogni caso, non



assoggettabile alla disciplina del procedimento cautelare uniforme. Basti al riguardo evidenziare come, a fronte del rigetto dell'istanza di sospensione, non possa essere proposto reclamo.

Quanto all'opposizione ex art. 615 c.p.c., anch'essa prospettata dalla Banca quale rimedio utile per il caso di ottenimento di un titolo esecutivo, si tratta di istituto destinato a far valere fatti impeditivi, modificativi o estintivi successivi al formarsi del titolo.

Entrambi i rimedi, inoltre, si collocano in epoca cronologicamente successiva al verificarsi del lamentato pregiudizio e non idonei quindi ad impedire il verificarsi di esso. Al riguardo è sufficiente osservare che la sospensione ex art. 649 c.p.c., per il fatto di costituire una sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e non una revoca, non consente, pur ottenuta, di porre nel nulla eventuali atti esecutivi posti in essere in base al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Non appare condivisibile neppure la ragione di inammissibilità della tutela invocata per il fatto che essa finirebbe per limitare il diritto ex art. 24 Cost. della Banca di tutelare le sue ragioni di credito.

Le misure invocate appaiono funzionali ad impedire, come si è già detto, che nelle more della definizione del giudizio di merito, da cui il ricorrente si attende una pronuncia avente contenuto caducatorio dei contratti dedotti ed effetti ripristinatori della situazione anteriore alla loro stipula, egli sia esposto al rischio di vedersi addebitare e richiedere i cospicui importi relativi a finanziamenti venuti a scadenza, a fronte di acquisti di azioni di cui pure egli chiede la caducazione, e non limitano *sine die* la tutela delle proprie ragioni di credito da parte della Banca.

Tali ultime considerazioni consentono di inscrivere le misure invocate nel perimetro delle misure finalizzate a preservare gli effetti delle domande di merito, siano esse di natura accertativa o costitutiva, e di ritenerle, pertanto, ammissibili.

Passando alla verifica di sussistenza del requisito dell'azione cautelare costituito dal *periculum in mora*, si premette che il requisito va esaminato sotto il duplice profilo dell'imminenza e dell'irreparabilità del danno.



Sotto tale ultimo profilo si rileva che la natura patrimoniale del diritto non esclude di per sé la configurabilità del *periculum in mora* essendo evidente che anche un danno temuto a carico di diritto di contenuto patrimoniale può essere fonte di pregiudizio irreparabile poiché irreversibile e, dunque, idoneo a vanificare la tutela conseguibile nei tempi e nei modi ordinari.

A titolo esemplificativo, nonostante la patrimonialità del diritto, il ritardo nel pagamento delle retribuzioni può pregiudicare in maniera irreparabile le esigenze di mantenimento del lavoratore; in fattispecie in cui venga in rilievo un diritto di natura patrimoniale di un'impresa, il ritardo nel conseguimento della tutela ne può compromettere la sopravvivenza.

E' ovvio che la configurabilità dell'irreparabilità del pregiudizio va valutata in relazione alla concreta fattispecie dedotta in giudizio in cui sono destinati ad avere rilevanza, a titolo esemplificativo, la natura del debitore, l'attività dal medesimo svolta, l'entità del debito, la consistenza patrimoniale complessiva del debitore.

Passando all'esame del profilo dell'imminenza del pregiudizio, va evidenziato che nella memoria difensiva depositata nel presente procedimento la Banca ha segnalato che le comunicazioni richiamate da controparte datate rispettivamente 10 dicembre 2015 e 10 settembre 2015 non rappresentano una "formale richiesta di rientro" essendo volte unicamente ad informare l'Oliveri dell'intervenuta scadenza dei finanziamenti ed ha, altresì, testualmente affermato che: "In ogni caso, la Banca chiede qui formalmente ad Oliveri di non considerare tali missive come un sollecito di pagamento".

Detta circostanza, di rilievo processuale non disgiunto da un rilievo sostanziale, confermato dalla condotta stragiudiziale tenuta dalla Banca, improntata a prudenza nel richiedere il pagamento dei crediti di cui essa asserisce di essere titolare quale contropartita dei finanziamenti concessi all'Oliveri, conduce a ritenere che la Banca non intenda pretendere nell'immediato il pagamento dei finanziamenti scaduti.

Considerato, altresì, che l'eventuale richiesta di adempimento stante l'operatività del finanziamento in parola su conto corrente allo stato aperto, presuppone -come passaggio preliminare rispetto al



passaggio a sofferenza del debito corrispondente ai finanziamenti scaduti- una richiesta espressa di pagamento, allo stato il Collegio ritiene non sia ravvisabile la imminenza del pericolo paventato, correlato all'intimazione di pagamento dei debiti generati dalla scadenza dei finanziamenti in esame, la quale esporrebbe il reclamante alla necessità di sborsare consistenti somme di denaro per ripianare i debiti contratti per l'acquisto di azioni della Banca al fine di evitare iniziative giudiziarie, anche esecutive, ovvero segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei Rischi.

Va da sé che ove la Banca dovesse tenere la condotta sopra descritta, e quindi dovesse formulare solleciti o intimazioni del pagamento, quali -si ripete- non devono considerarsi le comunicazioni ad oggi pervenute al reclamante secondo quanto espressamente affermato dalla Banca stessa, le considerazioni svolte in punto difetto della imminenza del pregiudizio andrebbero rivisitate alla luce di circostanze sopravvenute atte ad incidere sulla sussistenza del *periculum in mora*.

Le considerazioni che precedono assorbono l'esame del *jurus boni iuris*.

Deve ora esaminarsi il diverso profilo di segnalazioni, che il reclamante assume essere pregiudizievoli, effettuate o suscettibili di essere effettuate dalla Banca ai sistemi di informazioni creditizie ed in particolare alla Centrale dei Rischi.

In via preliminare non è condivisibile l'eccezione di inammissibilità per difetto di residualità del ricorso ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto inibitorie relative a segnalazioni future ovvero richieste mirate a conseguire la cancellazione o la correzione di segnalazioni già eseguite in quanto le istanze riguarderebbero il trattamento di dati personali posto in essere da parte della Banca attraverso la comunicazione a terzi per il tramite dell'iscrizione alla Centrale dei Rischi ai sensi dell'art. 4, co. 1 lett. l, d.lgs. n. 196\2003, Codice Privacy, e potrebbero essere fatte valere unicamente attraverso il rimedio cautelare tipico ora previsto dall'ordinamento all'art. 10 d.lgs. n. 150\2011.

L' **A** non si duole delle modalità del trattamento dei dati relativi alla sua posizione creditizia, intese quali modalità di raccolta, trasmissione o gestione dei dati trasmessi, bensì dell'assenza dei presupposti per farsi luogo a specifiche segnalazioni.



In fatto si rileva che la Banca, a seguito della scadenza del contratto di finanziamento n. 70/05087049 di importo pari ad Euro 1.000.000,00, ha effettuato una segnalazione alla Centrale dei Rischi con il cod. 828 quale *“rapporto contestato – credito diverso da ristrutturato, scaduto e sconfinante”* mentre, a seguito della scadenza del finanziamento n. 70/05087049, ha effettuato segnalazione con il codice 827, corrispondente a *“rapporto contestato – credito scaduto o sconfinante da più di 180 gg.”*.

L'Oliveri non contesta la correttezza della segnalazione con il codice 828; contesta invece la correttezza della segnalazione con il codice n. 827 poiché la segnalazione come credito scaduto o sconfinante è nocivo alla stessa stregua della segnalazione a sofferenza atteso che il sistema creditizio notoriamente considera le une e le altre come pregiudizievoli; lamenta di aver già subito una conseguenza negativa anche se riferita alle società nelle quali ricopre cariche e qualifiche, le quali si sono viste respingere dal Banco C richieste di aperture di credito motivate in ragione di *“informazioni negative rilevate nella Centrale Rischi della Banca d'Italia relative a esposizione in essere e/o estinte”* (doc. 15 del reclamante), evidenziando come l' unica segnalazione 'negativa' risultanti a suo nome ed a nome delle società sia la segnalazione con il codice 827 di cui sopra.

Il reclamante ha, dunque, richiesto che venga inibito alla Banca di effettuare segnalazioni con il codice 827 anche con riferimento al finanziamento scaduto di importo pari ad Euro 1.000.000,00 e che le venga ordinato di provvedere alla correzione della segnalazione eseguita con riguardo al finanziamento scaduto di importo pari ad Euro 110.000,00.

La Banca ha puntualizzato in fatto che il debito corrispondente al rimborso di entrambi i finanziamenti è stato regolato su conto separato rispetto al conto corrente ordinario intestato all' A il quale è ancora aperto e non ha registrato alcun addebito riconducibile al rimborso dei finanziamenti né agli accessori degli stessi.

Per il resto la reclamata ha evidenziato di non aver provveduto ad effettuare alcuna segnalazione a sofferenza (il dato è pacifico) ed inoltre di non aver avviato il processo valutativo in ordine



all'esistenza o meno dei presupposti relativi alla segnalazione a sofferenza, la quale -come è noto- prevede uno spazio di discrezionalità nella valutazione dei presupposti della segnalazione; ha aggiunto di aver dovuto effettuare la segnalazione del credito a seguito del mancato rimborso del finanziamento di importo pari ad Euro 110.000,00, scaduto da più di un anno, come "*rapporto contestato - credito scaduto e sconfinante da più di 180 gg.*" in quanto basata su dati oggettivi e, quindi, di carattere automatico; ha negato che tale segnalazione possa considerarsi pregiudizievole.

Considerata la condotta tenuta dalla Banca con riferimento al finanziamento di importo pari ad Euro 110.000,00 ed alla segnalazione alla Centrale dei Rischi del credito maturato a seguito della sua scadenza con il codice 827 e tenuto conto, altresì, del fatto che la Banca, come più volte detto, non ha inteso richiedere il pagamento dei finanziamenti scaduti ed ha essa stessa sottolineato che le segnalazioni a sofferenza non possono conseguire da un semplice ritardo di pagamento né dall'inottemperanza ad una richiesta di rimborso del finanziamento, è ragionevole prevedere che non avrà luogo alcuna segnalazione a sofferenza.

Con riguardo alla segnalazione del credito derivante dalla scadenza del contratto di finanziamento di importo pari ad Euro 110.000,00 con il codice 827, va detto che si tratta di segnalazione che, in quanto automatica, non implica valutazioni negative in ordine alla complessiva situazione economico-finanziaria del soggetto segnalato. Inoltre, la qualifica del credito come 'contestato', e questo è il dato più rilevante, corregge o quanto meno attenua gli effetti svantaggiosi della comunicazione poiché è significativo del fatto che il credito affermato dalla Banca è appunto contestato dal debitore sicché lo sconfinamento non deriva da un ingiustificato rifiuto di adempimento e tanto meno da una situazione di difficoltà finanziaria bensì è ricollegato ad un mancato rimborso dopo la sua scadenza dovuto che si spiega con la contestazione del debito\credito.

Tuttavia, se anche non può escludersi a priori un effetto pregiudizievole della segnalazione della quale si duole il reclamante, nel caso di specie non si registrano nella situazione attuale effetti negativi incidenti in maniera concreta e significativa sull'attività lavorativa dell' *A* ; quanto a quella delle società che al medesimo sono riconducibili, due di esse dal luglio 2015 hanno



aumentato l'ammontare degli affidamenti e non sembrano versare in condizione di bisogno di accesso al credito, come sottolineato e non contrastato dalla reclamata.

Allo stato non sussistono, dunque, i presupposti per le inibitorie o le correzioni invocate.

Conclusivamente il reclamo va rigettato con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.

Spese al definitivo.

Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 quater, L.u. n. 115/2002, e successive modificazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale così provvede sul reclamo in epigrafe:

rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;

spese al definitivo.

si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2016.

Il Giudice estensore

(dott.ssa Anna Maria Marra)

Il Presidente

(dott.ssa Liliana Guzzo)

